




A.I.R.S. - I.A.R.L.



**Associazione Italiana
Radioamatori Sperimentatori
Italian Amateur Radio League**

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE dello Statuto Nazionale

(IN FUNZIONE DI REGOLAMENTO ELETTORALE E DI REGOLAMENTO INTERNO)

**Approvato dal Consiglio Esecutivo in data 6 marzo 2018
Ratificato dall'Assemblea in data _____**

Premessa

Il presente regolamento è stato redatto in conformità a quanto disposto all'art. 2 punto i. dello Statuto. Obiettivo del presente Regolamento è quello di fornire una interpretazione univoca delle norme statutarie e precisare, ove necessario, le linee attuative dei principi generali descritti nello Statuto.

Articolo 1. (Attuazione dell'art. 5.1 dello Statuto)

Il recesso del socio ha effetto immediato a far data dalla ricezione della comunicazione.

Articolo 2. (Attuazione dell'art. 9.2 dello Statuto)

Il delegato della sede Periferica esprime tanti voti quanti sono i soci afferenti alla sede delegante.

Articolo 3. (Attuazione dell'Art. 11.1 dello Statuto)

La procedura elettorale del Consiglio Esecutivo e del Collegio dei Probiviri deve essere avviata almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni. Le candidature possono essere presentate in qualsiasi momento e devono essere visibili sul sito associativo sino al giorno fissato per le elezioni. In caso di voto telematico la chiusura della votazione viene fissata alla mezzanotte del giorno

precedente alle elezioni che deve coincidere con quello dell'Assemblea al fine di permettere di avere i risultati definitivi e la proclamazione degli eletti durante l'assemblea stessa.

Articolo 4. (Attuazione dell'Art. 11.5 dello Statuto)

Il Consiglio Esecutivo può nominare, qualora necessario ed ai soli fini organizzativi, coordinatori nazionali, manager, provider o delegati con incarichi di gestione di specifici settori, attività radiantistiche o rappresentanza per attività istituzionali e, su indicazione di questi, procedere alla nomina di figure intermedie in ambito periferico.

Articolo 5. (Attuazione dell'Art. 13.5 dello Statuto)

Alla prima elezione, non essendo costituito il Collegio dei Probiviri, le procedure elettive vengono svolte dalla segreteria.

Articolo 6. (Attuazione dell'Art. 17.1 dello Statuto)

Le sedi periferiche vengono denominate "Sezione" per conformarsi alla denominazione di cui al D.Lgs. 259/2003. Esse vengono costituite mediante apposita richiesta contenente l'elenco dei soci e la nomina di un referente. La Sezione può dotarsi di un regolamento interno, da inviare congiuntamente alla richiesta di costituzione e soggetta ad approvazione del Consiglio Esecutivo. Tale regolamento avrà valenza esclusivamente all'interno della sezione medesima e non dovrà contenere norme in contrasto con lo Statuto o con il regolamento di attuazione. Esso potrà contenere cariche e denominazioni diverse in conformità con quanto richiesto dagli Enti locali.